



Il consenso non può giustificare una scelta erronea del medico

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 10 febbraio 2026 n. 2968) precisa che: *il consenso non può giustificare una scelta erronea del medico* il paziente, infatti, per quanto informato non può essere equiparato ad un medico negli errori di scelta terapeutica-; e ciò tanto più se il paziente non ha ricevuto informazioni complete e congrue. Qui dunque, si rileva ad abundantiam, si ritorna al fatto, perché si asserisce (ricorso, pagina 13) che sarebbe stata scelta la terapia d'elezione, mentre, come constatato a proposito del primo motivo, la terapia non era di elezione, trattandosi di frattura scomposta (ed è notorio che sovente una frattura scomposta esige osteosintesi chirurgica). È poi asserto generico quello relativo al consenso informato, laddove la ricorrente, a pagina 12, sostiene che vi sia stato un consenso debitamente informato in forma orale in ordine alle caratteristiche ed ai rischi dell'intervento, senza indicare, peraltro, che cosa effettivamente sia stato illustrato al paziente. Inoltre, nota ancora la ricorrente, dopo il trattamento ambulatoriale sarebbe stata rilasciata al paziente una relazione scritta con tutte le informazioni su quanto effettuato e sul successivo iter da seguire, ciò è visibile, cioè controllabile e terapie consigliate. Ancora una volta si rimane su un piano generico, senza che venga indicato, per esempio, il contenuto dei controlli e quali fossero le terapie consigliate??.

Categoria

1. Legal

Data di creazione

20 Feb 2026